

AVVOCATI MAX DIEGO BENEDETTI - ERICA BIANCO

20123 Milano - Via Flavio Baracchini n. 1
T. 0236765160 – F. 0236765162
segreteria@b4lex.com

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA –
RICORSO EX ART. 116 CPA CON ISTANZA DI INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO E DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI**

di **Bayer AG** (C.F. e P.IVA 80184590158) con sede legale in Leverkusen (Germania) Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373, in persona dei Senior Legal Counsel e legali rappresentanti *pro tempore*, Dr. Ursula Königer e Matthias Steinbeck e di **Bayer S.p.A.** (C.F. e P.IVA 05849130157), con sede legale in Milano, Viale Certosa, 130, in persona del procuratore e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Mirko Minuzzo, giusti poteri conferiti con atto dr. Giuseppe A.M. Trimarchi, notaio in Milano, 12/7/2019, n. 22418 rep e n. 9048 racc., entrambe rappresentate difese, come da procure speciali rilasciate su fogli separati, dagli avv.ti Max Diego Benedetti (BNDMDG77L14F205C - PEC: maxdiego.benedetti@milano.pecavvocati.it; Fax: 02/36765162) ed Erica Bianco (C.F. BNCRC81A55F952P – PEC: erica.bianco@pavia.pecavvocati.it; numero di fax 02/36765162), elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, via Flavio Baracchini, 1, a mezzo di indicazione dei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata,

contro

- l'**AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco** – (C.F. 97345810580 e P. IVA 08703841000), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via del Tritone, 181;

e nei confronti

- di **Teva Italia s.r.l.** (C.F. e P.IVA 11654150157), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, Piazzale L. Cadorna, 4;

per l'annullamento

a) del provvedimento a firma del dirigente dell'Ufficio Affari Contenziosi di 0116497-12/10/2022-AIFA-AIFA_UAC-P del 12/10/2022, avente ad oggetto “Procedimento di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020. Riscontro a istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss., l. 241/1990 e s.m. e ii - differimento”, comunicato a mezzo PEC in pari data;

b) di tutti i provvedimenti presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti;

nonché per l'accertamento

del diritto delle ricorrenti ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l'istanza del 13/9/2022

e per la conseguente condanna

di AIFA all'esibizione ed alla consegna della documentazione richiesta alle odierne ricorrenti.

* * * *

PREMESSA NORMATIVA

1. Al fine di meglio inquadrare il presente ricorso, occorre premettere che la l. 145/2018 ha delineato un nuovo sistema di ripiano dello sfondamento della spesa per acquisti diretti: in particolare, il complesso delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 575-584, l. 145/2018, prevede che AIFA:

- determina, con provvedimento del CdA, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti (art. 1, comma 577);
- rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento (art. 1, comma 578);
- determina sulla base del predetto fatturato, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (art. 1, comma 578).

2. In base al comma 583, fino al 31/12/2021, tanto la spesa, quanto il fatturato sono ricavati da AIFA estrapolando i dati dal NSIS, di cui al DM salute 15/7/2004.

3. In sintesi, si prevede che la spesa complessiva venga determinata al netto della spesa registrata per vaccini, per i medicinali innovativi ed oncologici innovativi e gas medicinali, nonché al netto delle somme restituite dalle imprese ai sensi dei payback vigenti. Il fatturato di ogni azienda, a sua volta, viene computato al netto di quello relativo a vaccini, a medicinali innovativi ed oncologici innovativi, a medicinali orfani iscritti nel Registro ex Reg. CE 141/2000 e gas medicinali. Viene altresì detratto un importo di fatturato sino a € 3 milioni e gli importi versati a titolo di payback.

4. Laddove, ad esito dei vari conteggi, si sia registrato uno scostamento tra la soglia di spesa finanziata per acquisti diretti diversi da gas medicinali pari al 6,69% e quella registrata, il 50% deve essere ripianato dalle imprese in base alla quota di mercato da ciascuna detenuta.

5. La rilevazione del ripiano individuale è dunque fondato sulla reciproca interrelazione tra dati che riguardano tutte le imprese che hanno generato una spesa.

FATTO

6. In data 1/8/2022, AIFA ha dato notizia sul sito proprio *web* dell'intervenuta adozione da parte del CdA della delibera n. 36 del 28/7/2022, con cui sono state approvate le quote di mercato calcolate per ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, nonché il conseguente valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto del 7,85% della spesa per acquisti diretti (7,65% per i medicinali di classe A e H esclusi i vaccini, i medicinali innovativi oncologici, innovativi non oncologici e i gas medicinali e 0,20% per i gas medicinali), inclusi i gas medicinali, riferito all'anno 2021, che è pari (per il 50% dovuto dai privati) a Euro 1.034.700.865 (**doc. 1**).

Nel comunicato, AIFA ha segnalato la possibilità, al dichiarato fine di avviare il contraddittorio con le aziende farmaceutiche interessate al predetto procedimento, di prendere visione dei dati inerenti al ripiano tramite accesso alla piattaforma Front/End e di presentare osservazioni, controdeduzioni e documenti sui dati aziendali esposti.

7. Unitamente al comunicato sono stati pubblicati taluni allegati (**docc. 2-7**).

8. In base ai conteggi operati da AIFA, la quota di mercato detenuta da Bayer AG sulla spesa per acquisti diretti 2021 è pari a 0,036949027, cui corrisponde un ripiano pari ad **Euro 38.192.012,75**, mentre la quota di mercato di Bayer S.p.A. è pari a 0,000229279, cui corrisponde un ripiano pari a **Euro 236.992,4573 (docc. 8-9)**.

9. Le Società, quindi, hanno richiesto l'ostensione di quanto segue (**doc. 10**):

- 1) FSN 2021 definitivo aggiornato al 20/2/2022 comunicato dal Ministero della Salute ad AIFA citato al punto 1 della Premessa del documento di "Monitoraggio della Spesa farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio-Dicembre 2021 Consuntivo" del 14/7/2022;
- 2) delibera del CdA di AIFA 36/2022 e tutti gli allegati alla stessa non resi pubblici, ivi inclusi i documenti con cui sono stati approvati il valore complessivo del ripiano dello sfondamento del tetto della spesa per acquisti diretti riferito all'anno 2021, distinto per azienda farmaceutica (codice SIS) e la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (codice SIS), distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti, come rilevata sulla base del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, attraverso i dati NSIS tracciabilità del farmaco relativi all'anno 2021, nel rispetto dell'art. 1, comma 583, della legge n. 145/2018;
- 3) nota prot. 0032308-25/05/2022-DGSISS-MDS-P trasmessa dal Ministero della Salute ad AIFA e richiamata al punto 2 della "Nota sulla metodologia applicativa", allegato B alla delibera del CdA di AIFA 36/2022 messa a disposizione da AIFA l'1/8/2022;

- 4) delibera del CdA di AIFA di estremi sconosciuti e relativi allegati con cui è stato approvato l'elenco dei medicinali orfani anno 2021 ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge nel governo della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2021;
- 5) atti, documenti, tabelle, flussi da cui si evinca la spesa per tutte le indicazioni "non innovative" con designazione orfana e non, di tutti i medicinali orfani considerati ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge nel governo della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2021 e sulla base dei quali sono stati elaborati i dati riportati nell'allegato B2 alla delibera di CdA 36/2022;
- 6) atti, documenti, tabelle, flussi da cui si evincano gli importi di payback (5%, MEAs, tetti di prodotto, prezzo/volume, manovra) e note di credito versati/e nel 2021 per le indicazioni "non innovative" di tutti i medicinali orfani considerati ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge nel governo della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2021 e sulla base dei quali sono stati elaborati i dati riportati nell'allegato B2 alla delibera di CdA 36/2022;
- 7) atti, documenti, tabelle, flussi da cui si evincano gli importi di payback (5%, MEAs, tetti di prodotto, prezzo/volume, manovra) e note di credito versati/e nel 2021 dalle imprese per i farmaci dotati di AIC di classe A e H erogati nell'ambito dell'assistenza farmaceutica per acquisti diretti esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (J07), i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi ed ai gas medicinali (ATC V03AN);
- 8) atti, documenti, tabelle, flussi, registri di monitoraggio da cui si evinca la spesa per le indicazioni "non innovative" dei medicinali innovativi oncologici confluita nella spesa di cui alla lettera a) del punto 2.4 della "Nota sulla metodologia applicativa" messa a disposizione da AIFA l'1/8/2022 e sulla base dei quali sono stati elaborati i dati riportati nell'allegato B1 alla delibera di CdA 36/2022;
- 9) atti, documenti, tabelle, flussi da cui si evincano gli importi di payback (5%, MEAs, tetti di prodotto, prezzo/volume, manovra) e note di credito versati/e nel 2021 per le indicazioni "non innovative" di tutti i medicinali innovativi oncologici e sulla base dei quali sono stati elaborati i dati riportati nell'allegato B1 alla delibera di CdA 36/2022;
- 10) atti, documenti, tabelle, flussi, registri di monitoraggio da cui si evinca la spesa per le indicazioni "non innovative" dei medicinali innovativi non oncologici confluita nella spesa di cui alla lettera a) del punto 2.4 della "Nota sulla metodologia applicativa" messa a disposizione da AIFA l'1/8/2022 e sulla base dei quali sono stati elaborati i dati riportati nell'allegato B1 alla delibera di CdA 36/2022;

11) atti, documenti, tabelle, flussi da cui si evincano gli importi di payback (5%, MEAs, tetti di prodotto, prezzo/volume, manovra) e note di credito versati/e nel 2021 per le indicazioni non innovative di tutti i medicinali innovativi non oncologici e sulla base dei quali sono stati elaborati i dati riportati nell'allegato B1 alla delibera di CdA 36/2022.

In particolare, le Società hanno motivato la richiesta, rilevando di vantare *“un interesse concreto, diretto e attuale ad accedere agli atti e ai documenti sopra citati: il considerevole ripiano imputato a ciascuna di esse, infatti, ha alla base l'impiego e l'elaborazione, da parte di AIFA, di atti, documenti, tabelle, flussi, registri e dati che non sono nella disponibilità delle stesse e da cui discende l'effettiva correttezza dei conteggi operati per giungere all'identificazione del ripiano individuale ad esse addebitato. L'accesso a quanto oggetto della presente istanza è dunque indispensabile onde condurre una compiuta verifica degli importi pretesi ed è pertanto direttamente funzionale a tutelare le posizioni delle società istanti tanto in via amministrativa, quanto in giudizio. I documenti messi a disposizione da AIFA l'1/8/2022 costituiscono dati di spesa aggregati in seguito a un procedimento di elaborazione e non sono di per sé verificabili, non essendo possibile, ad esempio, accertare se l'Agenzia abbia effettivamente scomputato dalla spesa tutti i payback versati dalle imprese nell'ambito dell'assistenza farmaceutica per acquisti diretti, ovvero se abbia escluso dal ripiano solo la spesa generata dalle indicazioni aventi designazione orfana e abbia correttamente ripartito la spesa tra indicazioni innovative e indicazioni non innovative”*.

10. Con provvedimento a firma del dirigente dell'Ufficio Affari Contenziosi di 0116497-12/10/2022-AIFA-AIFA_UAC-P del 12/10/2022, avente ad oggetto “Procedimento di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020. Riscontro a istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss., l. 241/1990 e s.m. e ii - differimento” è stata riscontrata l'istanza di accesso (**doc. 11**).

11. In tale provvedimento AIFA ha rilevato:

Come noto, codeste Società hanno presentato istanze di accesso agli atti, di contenuto analogo a quella in oggetto, anche con riferimento ai procedimenti di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2019 e 2020, in relazione alle quali l'Agenzia aveva parzialmente denegato l'accesso ad alcuni atti e documenti richiesti, a fronte di motivi di riservatezza e tutela del segreto industriale di aziende farmaceutiche contro-interessate.

Avverso i suddetti dinieghi sono allo stato pendenti due distinti giudizi (R.G. n. 9373/2020 e R.G. n. 9365/2020), le cui udienze di discussione dinanzi al TAR del Lazio risultano essere state rinviate al 31 gennaio p.v. Pertanto, data la connessione oggettiva della materia e l'analogia delle istanze di accesso documentale, in applicazione dell'art. 9 del Regolamento AIFA in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato, si ritiene di dover differire la valutazione dell'istanza di accesso agli atti *de qua* fino alla definizione in giudizio dei suddetti contenziosi.

12. Frattanto, AIFA ha adottato il provvedimento definitivo di ripiano, che ha confermato gli importi pretesi dalle odierne ricorrenti (**doc. 11-bis**).

13. Il provvedimento con cui è stato disposto il differimento è illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, l. 241/1990, dell'art. 9, d.P.R. 184/2006 e dell'art. 9 del Regolamento AIFA in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato. Difetto di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione dell'art. 24 Cost.

14. L'art. 24, comma 4, l. 241/90, prescrive che *“l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”*. Al contempo, l'art. 9 del d.P.R. 184/2006 dispone che *“Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

15. Al contempo, l'art. 9, commi 2 e 3, del Regolamento AIFA sull'accesso (**doc. 12**), da ultimo approvato il 13/5/2022, chiarisce che *“Il responsabile del procedimento dispone il differimento dell'accesso, indicandone la durata, quando sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o per salvaguardare specifiche esigenze dell'AIFA, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti e degli atti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa nonché in relazione ad attività ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni.*

3. Il diniego, la limitazione o il differimento dell'accesso devono essere adeguatamente motivati a cura del responsabile del procedimento con specifico riferimento alla normativa vigente, alle tipologie di documenti sottratti all'accesso, e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta”.

16. Come si è visto in FATTO, l'AIFA ha differito la valutazione dell'istanza di accesso alla definizione in giudizio dei contenziosi nn.rr.gg. 9373/2020 (concernente l'accesso agli atti relativo agli di ripiano 2019, **docc. 13, 13-bis e 13-ter**) e 9365/2020 – *rectius*, 12337/2021 - (concernente l'accesso agli atti relativo agli di ripiano 2020; **docc. 14, 14-bis e 14-ter**), stante la connessione soggettiva e oggettiva degli stessi, rilevando di aver in passato addotto, a sostegno dei parziali

dinieghi all'accesso opposti, motivi di riservatezza e tutela del segreto industriale di imprese controinteressate.

17. Anzitutto, il provvedimento impugnato è contestabile nella misura in cui differisce *in toto* l'accesso agli atti, non mettendo a disposizione delle odierne ricorrenti neppure quei documenti che in passato erano stati ostesi. Trattasi della delibera di CdA con cui sono state approvate le quote di mercato e il valore complessivo dello sfondamento, la nota ministeriale di trasmissione dei dati di monitoraggio, la delibera di approvazione dell'elenco dei medicinali orfani (vedasi il provvedimento di parziale diniego di accesso agli atti relativamente alle precedenti istanze di accesso agli atti; **docc. 13-bis e 14-bis**).

18. Il differimento opposto è pertanto manifestamente violativo delle disposizioni indicate in epigrafe, che, nella sostanza, legittimano la posticipazione per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, l. 241/1990 o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione che potrebbero essere compromesse da un immediato accesso. Dal momento che l'Agenzia non aveva individuato, neppure nel recente passato, ragioni ostative all'ostensione, non si vede come oggi possa ricorrere a un differimento, che, infatti, risulta *in parte qua*, adottato in assenza dei presupposti di legge, sprovvisto della benché minima motivazione e contraddittorio rispetto a precedenti atti dell'Amministrazione medesima.

19. Anche con riferimento agli ulteriori atti e documenti richiesti delle odierne ricorrenti il provvedimento appare illegittimo.

20. AIFA, infatti, al di fuori del mero generico richiamo alle motivazioni addotte a sostegno dei parziali dinieghi opposti in precedenza, ha disposto il differimento dell'accesso alla luce della connessione oggettiva della materia con i giudizi pendenti e la cui trattazione è fissata al 31/1/2023, sostanzialmente spogliandosi del potere di decidere sull'istanza delle odierne ricorrenti per demandarlo al GA.

21. Sennonché, la formula impiegata all'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990, non lascia dubbi sul fatto che un differimento dell'accesso ai documenti pretesi dal privato non può mascherare un atteggiamento perplesso ed incerto dell'Amministrazione sul se consentire o meno l'ostensione chiesta, nel momento in cui viene da essa ricevuta la domanda di accesso (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 6657/2022), ma deve trovare il proprio fondamento sui presupposti stabiliti dal legislatore.

22. Nella fattispecie in esame, in sostanza, l'Agenzia, con il differimento, non mira a tutelare temporaneamente altri interessi, pubblici o privati, confliggenti con quello alla (immediata) ostensione azionato dalle ricorrenti, ma trasla nel tempo la propria decisione, pretendendo che essa venga, fondamentalmente, assunta dall'Autorità giurisdizionale chiamata a decidere sui precedenti parziali dinieghi da essa emessi.

23. Pertanto, il differimento disposto nella fattispecie da AIFA non è legittimo in quanto:

- nel provvedimento impugnato non vi è un chiaro riferimento agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, l. n. 241/1990 giustificativi del differimento o a specifiche esigenze dell'amministrazione in grado di essere compromesse da una tempestiva ostensione;
- la pendenza di giudizi aventi a oggetto parziali dinieghi di precedenti istanze di accesso non è contemplato né dalla norma primaria né da quelle regolamentari (ivi incluso l'art. 9 del Regolamento AIFA sull'accesso) quale presupposto per disporre il differimento dell'accesso;
- non è individuata una data certa di cessazione del differimento, ma il provvedimento è ancorato alla definizione dei contenziosi citati, senza che, peraltro, sia chiaro se l'Amministrazione intenda riferirsi al primo o al secondo grado.

24. Infine, quand'anche si volesse ritenere che l'Agenzia abbia inteso tutelare temporaneamente la riservatezza di terzi, il provvedimento è comunque illegittimo, nella misura in cui la norma contenuta nel comma 7 dell'art. 24, l. 241/1990, nello stabilire che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, contiene già in sé un bilanciamento degli interessi contrapposti, nel senso di affermare la cedevolezza delle esigenze connesse a segretezza pubblica o a riservatezza di terzi, a fronte di quelle afferenti alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari.

25. La norma - laddove prevede, immediatamente dopo aver richiamato i casi sottratti all'accesso, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici - sancisce la tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza dei controinteressati

Pertanto, il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici (TAR Lazio, Roma, sez. III-q, 9372/2022). Il tutto, fermo restando che spetta ad AIFA, anche alla luce

dell'art. 9, comma 1 del proprio Regolamento sull'accesso, trovare un bilanciamento tra le varie esigenze, eventualmente oscurando parte di documenti o dei loro contenuti ove ciò sia necessario per salvaguardare l'esigenza di terzi.

26. Nella fattispecie in esame le odierne ricorrenti hanno chiarito in modo inequivoco che gli atti e i documenti richiesti sono funzionali a tutelare le posizioni delle società istanti tanto in via amministrativa, quanto in giudizio, motivo per cui le loro esigenze ostensive prevalgono su quelle di riservatezza eventualmente vantate da terzi.

27. Tanto più che codesto Ecc.mo TAR ha in passato ritenuto che i dati e i documenti cui le odierne ricorrenti mirano a ottenere onde poter contestare con cognizione di causa gli atti relativi al ripiano della spesa sono dati "da accesso", ossia che possono essere conosciuti solo in via postuma dietro la presentazione di una regolare istanza di ostensione, che, viceversa, non potrebbe essere introdotta surrettiziamente nell'ambito dei giudizi afferenti al ripiano (TAR Lazio, Roma, sez. III-q, 13441/2021).

28. Ne discende che, a fronte di un differimento dell'accesso a data da destinarsi, le odierne ricorrenti saranno di fatto costrette a proporre ricorsi al buio avverso i provvedimenti di ripiano, con conseguente lesione dei loro diritti di difesa.

**ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
PREMESSO CHE**

- con sentenza n. 67 del 7/1/2022 il Consiglio di Stato, sez. III, ha annullato la pronuncia di codesto Ecc.mo TAR n. 5467/2021 resa nel giudizio n.r.g. 9373/2020, che aveva ritenuto illegittimo il diniego opposto da AIFA all'accesso delle odierne ricorrenti relativamente agli atti del "Procedimento di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2019", con rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. ravvisando la violazione del contraddittorio per omessa notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati;

- in data 7/11/2022 AIFA ha reso noto l'elenco delle imprese coinvolte nella procedura di ripiano per lo sfondamento della spesa per acquisti diretti 2021, contenuto nell'Allegato A alla determina di DG 508/2022 (**doc. 11-bis**);

SI CHIEDE

di voler disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., delle imprese di cui all'Allegato A alla determina di DG di AIFA 508/2022, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale di AIFA, individuando

le relative modalità. Come chiarito da codesto Ecc.mo TAR, infatti, il combinato disposto degli artt. 52, comma 2 c.p.a. e 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3 cpc, nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura (cfr. *ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. III-q, ord. 361/2022).

* * * *

Per i suesposti motivi si conclude affinché codesto Ecc.mo TAR, previa integrazione del contraddittorio nei termini richiesti, annulli i provvedimenti impugnati e conseguentemente dichiari il diritto delle società ricorrenti all'immediato accesso alla documentazione richiesta, ordinando l'esibizione di quanto indicato nell'istanza.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

È dovuto un contributo di € 300.

Milano-Roma, 11 novembre 2022

avv. Max Diego Benedetti

avv. Erica Bianco